



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 226/18/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA  
SOCIETÀ RETE 7 S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “RETE 7 È TV”)  
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
DI CUI ALL’ART. 37, COMMA 4, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO  
31 LUGLIO 2005, n. 177**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA-ROMAGNA N. 2/2018 - PROC. 62/18/FB-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna, n. 1 del 30 gennaio 2001, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS, del 10 luglio 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Emilia-Romagna;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, con verbale n. 2/2018-Proc.n. 1.10.22/2 del 7 giugno 2018 ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e con atto CONTESTAZIONE N. 2/2018-Proc.n. 1.10.22/2 del 19 giugno 2018 ha contestato alla società Rete 7 S.r.l., con sede legale in Bologna, Via della Salute, n. 16/11, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Rete 7 È TV", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in quanto nel corso del notiziario di durata inferiore a trenta minuti andato in onda a partire dalle ore 19:22 del 2 febbraio 2018, risultano inserite due pause pubblicitarie.

### **2. Deduzioni della società**

La società Rete 7 S.r.l. - cui il citato atto CONTESTAZIONE N. 2/2018-Proc.n. 1.10.22/2 del 19 giugno 2018 risulta notificato in pari data - ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione e nel corso dell'audizione, svoltasi presso la sede del CO.RE.COM. Emilia-Romagna in data 11 luglio 2018, pur ammettendo la sussistenza dell'infrazione, ha chiesto l'archiviazione del procedimento rappresentando quanto segue:

- l'offerta informativa di "Rete 7 È TV" nella fascia compresa tra le ore 19:00 e le ore 21:00 è tra le più ampie e qualificate nel panorama televisivo locale;
- la contestazione è relativa a una trasmissione informativa di durata inferiore di pochi secondi rispetto alla durata di trenta minuti prevista dalla normativa vigente quale tetto minimo per l'inserimento di pubblicità nei notiziari;
- l'editore ha dato disposizioni affinché non si possa ripetere l'errore che ha dato luogo alla condotta contestata.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, nella seduta del 19 luglio 2018, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria e ha trasmesso gli atti all'Autorità proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società Rete 7 S.r.l. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato in quanto dall'esame della documentazione pervenuta si rileva che il giorno 2 febbraio 2018, dalle ore 19:22 alle ore 19:50, il fornitore di media audiovisivo "Rete 7 È TV" ha mandato in onda un notiziario di durata lorda inferiore a trenta minuti (nello specifico pari a 28 minuti e 15 secondi) con due interruzioni pubblicitarie dalle ore 19:40 alle ore 19:42 e dalle ore 19:46 alle ore 19:47;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

RITENUTO di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo “Rete 7 È TV” deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della rilevazione di un episodio isolato di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità.

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società Rete 7 S.r.l. non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

### **C. Personalità dell'agente**

La suddetta società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2016 una perdita d'esercizio, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

alla società Rete 7 S.r.l., con sede legale in Bologna, Via della Salute, n. 16/11, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Rete 7 È TV”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.033,00 (milletrentatre/00), alla Sezione di Tesoreria



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 226/18/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 226/18/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 ottobre 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi